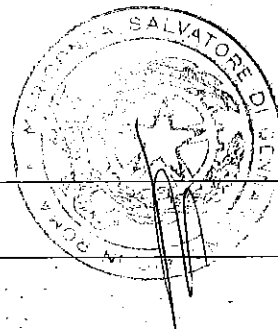


ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 21206/13868



STATUTO

'UNHATE FOUNDATION ETS'

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

E' costituita, su iniziativa del Dott. Alessandro BENETTON
(di seguito indicato, per brevità, 'Fondatore'), ai sensi
dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, nonché del
Decreto Legislativo n. 117/2017 recante il c.d. 'Codice del
Terzo Settore' (di seguito, in breve, 'CTS'), la
Fondazione denominata 'UNHATE Foundation ETS' (in questo
Statuto indicata, per brevità, 'Fondazione').

La Fondazione dovrà riportare negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, gli
estremi della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore di cui all'art. 45 del CTS (a seguire, per
brevità, 'RUNTS').

Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del
presente Statuto, quelle del CTS e, per quanto non previsto
e se compatibili, le norme del Codice Civile.

La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione e
coordinamento, o essere controllata, neanche congiuntamente
tra loro, dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 4 del CTS
e, più genericamente, da ogni soggetto il cui controllo di

un Ente del Terzo Settore sia per legge escluso o vietato.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma,
nell'indirizzo risultante dal RUNTS.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo
Comune, non comportando modifica statutaria, è deliberato
dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o
sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie,
comunque denominate.

Art. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o
principale, in forma di azione volontaria o di erogazione
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o servizi, delle attività di
interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS, di
seguito individuate.

In particolare, la Fondazione, ispirandosi al pensiero
filantropico ed alla visione del Fondatore, che considera il
contrasto ad un clima di odio ("un-hate") quale
presupposto e motore di cambiamento e di miglioramento delle



condizioni di vita dei singoli individui e della società nel suo complesso, intende operare per ridurre le distanze e le disuguaglianze (economiche, culturali e sociali), per contrastare la discriminazione, le disparità ed i pregiudizi, anche di genere, creando connessioni ed occasioni per valorizzare i talenti e premiare il merito, anche al fine di tutelare il patrimonio culturale del Paese quale preziosa eredità per i giovani.

Le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui al citato art. 5, comma 1, del CTS:

- [lett. d)] educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- [lett. f)] interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- [lett. g)] formazione universitaria e post-universitaria;
- [lett. h)] ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- [lett. i)] organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- [lett. l)] formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- [lett. u)] beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- [lett. v)] promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- [lett. w)] promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e delle pari opportunità.

In particolare, la Fondazione potrà, anche in collaborazione con organizzazioni, istituzioni e soggetti, sia pubblici che privati, promuovere, coordinare e supportare iniziative, progetti, programmi, bandi, stage, borse di studio e/o di lavoro, premi, studi, ricerche, etc., tra le altre, a sostegno:

- dell'accesso alla istruzione e della crescita del talento delle nuove generazioni, per ridurre il divario sociale e diffondere una cultura inclusiva, fondata sul merito e sulla eccellenza;

- del miglioramento delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi offerti dagli Istituti scolastici, dalle



università e dagli enti che promuovono ed organizzano

attività sportive;

- della espressione artistica e della tutela del "Made in

Italy" e del patrimonio culturale;

- dello studio, della ricerca teorica, empirica ed

applicata, della analisi e della diffusione dei risultati

anche tramite convegni, seminari, workshop, sui temi

della economia e della innovazione sociale, avendo

particolare riguardo ai processi di cambiamento innescati

ed incentrati sulla riduzione degli ostacoli e delle

distanze attraverso l'offerta di opportunità ai giovani

meritevoli;

- di attività di sensibilizzazione e di iniziative di

comunicazione tese a contrastare fenomeni di esclusione

economico-sociale.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione potrà

svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse

generale previamente individuate che costituiscono il suo

oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti

dall'art. 6, primo comma, del CTS.

La Fondazione potrà altresì svolgere attività di raccolta

fondi in conformità alla normativa applicabile ed in

particolare alle disposizioni dell'art. 7 del CTS e s.m. e

i. ed ai relativi Decreti attuativi.

Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà

compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, societaria e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

Art. 5 - Volontari

Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione può avvalersi di volontari, ovvero di soggetti che, per libera scelta, svolgono la propria attività in favore della medesima, mettendo a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto e per esclusive finalità solidaristiche.

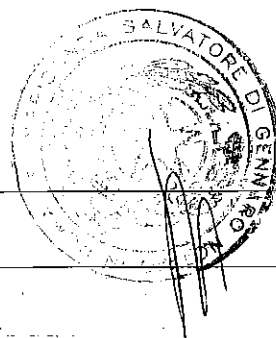
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, anche dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ed entro i limiti dallo stesso stabiliti, conformemente alle disposizioni dell'art. 17 del CTS.

I volontari non occasionali sono iscritti nell'apposto Registro.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per

la responsabilità civile contro terzi.



TITOLO II

FONDATORI SUCCESSIVI-SOSTENITORI ISTITUZIONALI E ADERENTI

Art. 6 - I Fondatori Successivi

Il Fondatore può nominare un Fondatore Successivo Unico ovvero, in alternativa, più Fondatori Successivi (che costituiscono il Collegio dei Fondatori Successivi di cui all'art. 13 del presente Statuto), individuandoli preventivamente tra coloro che, rispondendo al suo invito, o previo suo gradimento, si impegnino ad essere garanti, a vita, della visione filantropica esplicitata nell'atto costitutivo della Fondazione ed al precedente art. 4.

La nomina effettuata dal Fondatore avrà efficacia, in ogni caso, a partire dal momento in cui la sua partecipazione alla Fondazione dovesse venir meno per una qualsiasi causa.

Da tale momento:

- la facoltà di nominare Fondatori Successivi, individuandoli tra i soggetti con le caratteristiche sopra enunciate, spetterà al Fondatore Successivo Unico o al Collegio dei Fondatori Successivi;

- il Fondatore Successivo Unico ovvero, in alternativa, il Collegio dei Fondatori Successivi, assumeranno tutte le prerogative ed i poteri che il presente Statuto attribuisce al Fondatore;

- il termine "Fondatore" nel presente Statuto si riterrà

sostituito con ''Fondatore Successivo Unico'' o, in alternativa, ''Collegio dei Fondatori Successivi''.

Art. 7 - I Sostenitori Istituzionali e gli Aderenti

I Sostenitori Istituzionali e gli Aderenti assumono tale qualifica su delibera del Consiglio di Amministrazione, occorrendo in ogni caso il voto favorevole del Presidente.

Può presentare domanda di ammissione quale Sostenitore istituzionale, o quale Aderente, qualsiasi persona fisica o giuridica che, condividendo le finalità perseguite dalla Fondazione, intenda contribuire per puro spirito di liberalità al loro conseguimento, supportandone le attività mediante un contributo volontario, anche periodico, di tipo:

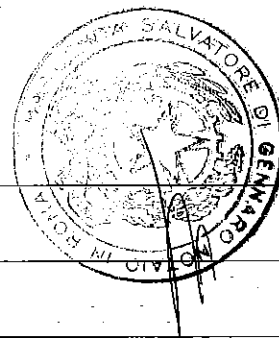
- economico-finanziario, destinato al fondo di dotazione e/o a quello di gestione (di cui al successivo art. 8);
- strategico-operativo (strutture, know-how, beni strumentali, personale, etc.).

La domanda di ammissione è presentata dall'interessato al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione può anche proporre all'interessato l'ammissione in una categoria diversa da quella richiesta nella domanda.

La qualifica di Sostenitore istituzionale e di Aderente si perde per:

- decesso per le persone fisiche, scioglimento o estinzione



per quelle giuridiche;

- recesso volontario, comunicato al Consiglio di Amministrazione;

- decadenza, per perdita dei requisiti per l'ammissione, o per inadempimento dagli impegni assunti verso la Fondazione dopo aver ricevuto una intimazione ad adempiere, deliberata dal Consiglio di Amministrazione;

- esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione hanno efficacia immediata, fermi restando gli impegni assunti dal soggetto che ne sia coinvolto, dallo stesso non ancora adempiuti.

Con apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione definisce gli specifici requisiti, le procedure di acquisizione e di cessazione dalla qualifica, nonché i diritti e gli obblighi dei Sostenitori Istituzionali e degli Aderenti ed i criteri di nomina dei Consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 14 del presente Statuto, di formazione e di funzionamento del Comitato degli Aderenti di cui al successivo art. 21.

TITOLO III

PATRIMONIO-ESERCIZI SOCIALI E BILANCI-LIBRI E REGISTRI

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

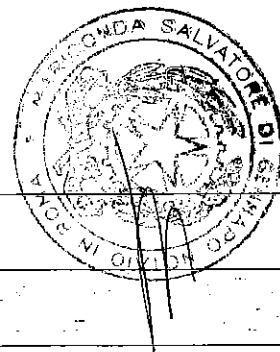
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dal Fondatore.

Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, si incrementa per effetto di:

- ulteriori apporti del Fondatore e/o dei Fondatori Successivi;
- disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi, comunque denominati, che siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione, incluse le erogazioni liberali e volontarie dei Sostenitori Istituzionali e degli Aderenti;
- utili, riserve ed altre entrate che il Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente destinare ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione.

Il fondo di gestione, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione, si costituisce mediante:

- gli apporti, le elargizioni e i contributi del Fondatore, dei Fondatori Successivi, dei Sostenitori Istituzionali, degli Aderenti e dei terzi, che non siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;
- gli apporti, le elargizioni o i contributi che siano specificamente destinati o vincolati dallo stesso



soggetto erogatore, nel momento della sua effettuazione,

al perseguimento di uno specifico scopo in coerenza con quelli contemplati nel presente Statuto;

- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del suo fondo di dotazione, inclusi i beni acquisiti mediante l'impiego delle summenzionate entrate.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, al fine dell'esclusivo perseguimento delle descritte finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione è dunque tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.

È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve, comunque denominate, al Fondatore, ai Fondatori Successivi, ai Sostenitori Istituzionali, agli Aderenti, ai lavoratori, ai collaboratori, ai Consiglieri di Amministrazione e agli altri componenti degli organi della

Fondazione e ciò anche in ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto con la stessa.

Il patrimonio è amministrato secondo principi di

responsabile, sana e prudente gestione, al fine di

conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la

stabilità e la certezza della prosecuzione delle attività

nel tempo.

Sussistendo le condizioni di legge, con delibera del

Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di controllo,

potranno essere costituiti uno o più patrimoni destinati ad

uno specifico affare, ex art. 2447-bis e seguenti del Codice

civile.

Art. 9 - Esercizio finanziario e bilanci

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di

esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1°

gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio finanziario è redatto un bilancio

consuntivo, nonché quello sociale ove obbligatorio per legge

o per volontà del Consiglio di Amministrazione, da

depositare nel RUNTS entro i termini previsti dal CTS.

Il progetto di bilancio consuntivo ed eventualmente di

quello sociale sono predisposti, ove costituito, dal

Comitato Esecutivo.

Nella predisposizione dei bilanci e nella esecuzione dei

relativi adempimenti pubblicitari, sono compresi quelli



riferiti ad entrate conseguite e/o ad emolumenti corrisposti

e alle eventuali raccolte fondi realizzate, saranno

rispettate le normative vigenti tempo per tempo e seguite le

linee guida di settore, secondo principi di verità,

trasparenza, correttezza e completezza nelle informazioni e

comunicazioni.

Articolo 10 - Libri e Registri della Fondazione

La Fondazione deve redigere e tenere aggiornati, oltre a

quelli richiesti dalla normativa in concreto applicabile in

ragione delle attività complessivamente svolte, i seguenti

Libri e Registri, che sono conservati presso la sede legale,

o in altro luogo stabilito dal Consiglio di Amministrazione:

- il Libro delle determine del Fondatore (successivamente, se nominato, del Fondatore Successivo Unico);

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori Successivi, ove costituito;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove costituito;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

- il Registro dei Volontari non occasionali;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato degli Aderenti, ove costituito.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Fondatore e, dopo di lui, il Fondatore Successivo Unico ovvero, in alternativa, il Collegio dei Fondatori Successivi, ove costituito;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione (in breve, "Presidente") e il Vice Presidente, ove nominato;
- il Comitato Esecutivo, ove costituito;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- il Comitato Scientifico, ove costituito;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato;
- il Comitato degli Aderenti, ove costituito.

I componenti degli organi devono essere scelti fra persone con piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 12 - Disposizioni comuni

In ciascuna delle riunioni degli organi collegiali della



Fondazione è ammesso l'intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso, dovrà essere consentito:

- a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolarne lo svolgimento, di far constare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante, che può trovarsi in luogo diverso rispetto a quello in cui si trova chi presiede la riunione, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti, di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione, sempre in tempo reale.

Art. 13 - Il Fondatore ed il Collegio dei Fondatori

Successivi

Fondatore, a vita salvo sua rinuncia, è il Dott. Alessandro BENETTON.

Al Fondatore compete:

- l'attribuzione della qualità di Fondatore Successivo, in conformità al precedente art. 6;

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, ad eccezione di quelli eventualmente
nominati dai Sostenitori Istituzionali;

- la nomina dell'Organo di controllo, revocabile per giusta
causa;

- la nomina del Revisore legale o della Società di
revisione legale, per scelta o se la nomina è richiesta
dalla legge, qualora la revisione legale dei conti non
fosse affidata all'Organo di controllo;

- l'eventuale nomina e revoca del Segretario Generale;

- l'eventuale nomina dei componenti del Comitato
Scientifico e la loro revoca;

- la modifica dello Statuto, la delibera in merito alla
trasformazione, fusione, scissione e scioglimento della
Fondazione.

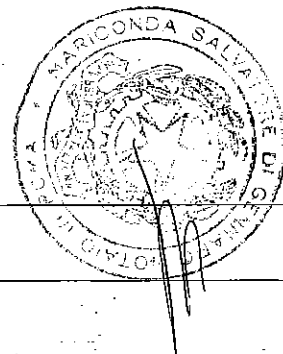
Al venir meno del Fondatore tutti i suoi poteri spetteranno
al Fondatore Successivo Unico, ovvero, in alternativa, al
Collegio dei Fondatori Successivi.

Il Collegio dei Fondatori Successivi:

- nomina al suo interno un Presidente, che resta in carica
per cinque esercizi;

- effettua cooptazioni al fine della conservazione delle
proprie funzioni.

Il Collegio dei Fondatori Successivi si riunisce ogni
qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, o su
richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con avviso



di convocazione contenente gli argomenti da trattare, la data e l'ora fissata per la riunione, da trasmettere via posta elettronica almeno cinque giorni prima, ridotti a due in caso di urgenza.

Il Collegio dei Fondatori Successivi è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per le delibere sulla:

- modifica dello Statuto;
- trasformazione, fusione, scissione e scioglimento della Fondazione,

è necessaria la presenza ed il voto favorevole di tre quarti dei componenti del Collegio dei Fondatori Successivi.

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di Consiglieri da 5 (cinque) a 9 (nove) secondo quanto determinato dal Fondatore, che ne è membro di diritto e lo presiede, al momento della nomina.

Compete al Fondatore altresì determinare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, entro il limite di tre esercizi. I Consiglieri possono essere rinominati o rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente;

b) dai Consiglieri designati uno ciascuno dai Sostenitori

Istituzionali secondo il meccanismo di nomina previsto dal

regolamento, occorrendo in ogni caso il gradimento del

Fondatore;

c) dagli altri Consiglieri designati dal Fondatore fino al

raggiungimento del numero dei componenti fissato dal

Fondatore al momento della nomina del Consiglio medesimo.

Se nel corso del mandato venisse a mancare un Consigliere

per revoca, decadenza, o dimissioni, esso è sostituito da un

nuovo Consigliere, nominato o eletto ai sensi delle

disposizioni del presente articolo, e quindi indicato dallo

stesso soggetto che aveva designato il Consigliere venuto a

mancare. Il Consigliere così nominato o eletto resta in

carica per il periodo residuo di durata del mandato degli

altri Consiglieri.

I Consiglieri di cui alla lettera b) sono revocabili per

giusta causa dal Sostenitore istituzionale che li ha

designati.

I Consiglieri di cui alla lettera c) sono revocabili per

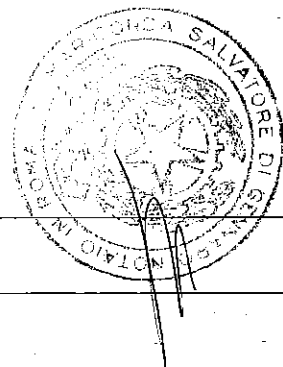
giusta causa dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di individuazione

di un nuovo Sostenitore istituzionale, con l'espresso

consenso del Fondatore, può essere integrato in corso di

mandato con il componente designato da tale soggetto ai



sensi del presente articolo.

I Consiglieri così nominati dureranno in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri Consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate, di indirizzo strategico, di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e di organizzazione delle sue attività finalizzate al conseguimento degli scopi previamente individuati.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dal presente Statuto e dal CTS, ha il potere di:

- stabilire annualmente il piano generale delle attività della Fondazione proposto dal Presidente insieme al Comitato Esecutivo, ove costituito, e/o al Segretario Generale, ove nominato;
- ove lo ritenga opportuno, nominare al suo interno un Comitato Esecutivo;
- predisporre, ove il Comitato Esecutivo non sia stato costituito, ed approvare il bilancio consuntivo e quello sociale;
- adottare il Modello Operativo della Fondazione e/o i suoi regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio consuntivo e quello

sociale, ove predisposto, e per approvare il piano generale

delle attività della Fondazione.

Esso si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo

ritenga opportuno o necessario, o ne sia fatta richiesta da

almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso

contenente l'ordine del giorno, l'ora, il luogo e la

modalità di partecipazione, da trasmettere ai Consiglieri e

all'Organo di controllo con sistemi che ne assicurino la

ricezione almeno sette giorni prima della data fissata per

la riunione, termine che in caso di urgenza può essere

ridotto a tre.

Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono

valide, anche senza convocazione formale, quando

intervengano tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di

controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute

dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal

Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o

impedimento di entrambi, o del solo Presidente se il Vice

Presidente non è stato nominato, le riunioni del Consiglio

di Amministrazione sono presiedute dal Consigliere più

anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei

Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto espresso esclusivamente dal Presidente, non anche da chi ne eserciti le funzioni.

Delle sedute del Consiglio è redatto apposito verbale; sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario Generale, ove nominato, o dal soggetto a ciò incaricato, e trascritto nell'apposito Libro.

Art. 15 - Il Presidente ed il Vice Presidente

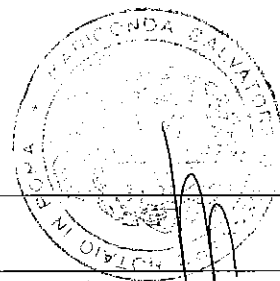
Il Presidente è il Fondatore e dopo di lui il Fondatore Successivo Unico, ovvero, in alternativa, il Presidente del Collegio dei Fondatori Successivi ai sensi del precedente art. 13.

Il Presidente rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce, nonché quelli che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di sua assenza, o di impedimento, le funzioni del



Presidente sono esercitate:

- ove nominato, dal Vice Presidente. Il Vice Presidente è scelto dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e lo sostituisce nelle proprie attribuzioni nel caso di sua impossibilità. L'agire del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente;

- in caso contrario, dal Consigliere a ciò delegato dal Presidente medesimo.

Art. 16 - Il Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al suo interno un Comitato Esecutivo a cui delegare parte delle proprie competenze, escluse in ogni caso quelle per legge non delegabili.

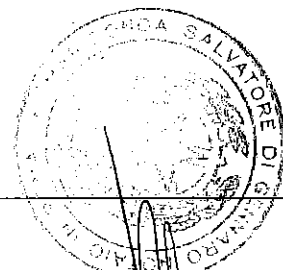
La determinazione del numero dei componenti del Comitato Esecutivo è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La carica di componente del Comitato Esecutivo presuppone il gradimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ove costituito, il Comitato Esecutivo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo sul generale andamento della Fondazione e dei suoi progetti e/o attività.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle norme di funzionamento previste nel precedente art. 14 per il Consiglio di

Amministrazione.



Art. 17 - Il Segretario Generale

Per dare esecuzione alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, per la durata di ciascun mandato, il Fondatore può nominare un Segretario Generale, scegliendo tra soggetti esterni al Consiglio medesimo, che abbiano maturato esperienza e competenza tecnico-gestionale nei settori di intervento della Fondazione.

Il Segretario Generale, ove nominato, sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economico-finanziaria, assicura il coordinamento tra il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi istituzionali, compie ogni atto necessario e conseguente alle delibere assunte dal Consiglio medesimo, a cui compete, in ogni caso, la vigilanza sulla esecuzione delle attività di gestione.

Il Segretario Generale redige e sottoscrive i verbali delle riunioni degli organi collegiali della Fondazione e cura Libri e Registri, ad eccezione dei verbali e del Libro dell'Organo di controllo, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove costituito, è organo consultivo della Fondazione formato da un numero variabile di

componenti, da cinque a dodici, scelti dal Fondatore, a cui compete altresì la determinazione della durata della carica entro il limite dei tre esercizi, tra i soggetti che rappresentino l'eccellenza nell'ambito del proprio campo di interesse e di intervento.

Il Comitato Scientifico, connettendo esperienze e competenze diverse, supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione di possibili nuove strategie di azione di medio-lungo periodo e innovative forme di comunicazione.

Il Comitato Scientifico interviene su ogni questione o valutazione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il suo parere.

I componenti del Comitato Scientifico possono essere confermati.

Art. 19 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Fondatore all'atto di nomina, da un Controllore unico o da un Collegio di tre componenti. In tal ultimo caso, compete al Fondatore altresì nominare il Presidente.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo; o il Controllore unico in caso di organo monocratico, deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, ovvero all'Ordine degli Avvocati, o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o a all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oppure deve avere la qualifica di

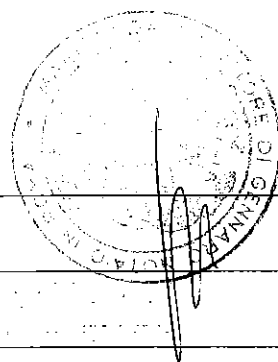
professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della normativa applicabile e del presente Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie



sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Qualora il Fondatore attribuisca all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti, tutti i componenti del Collegio, o il solo componente, in caso di organo monocratico, devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei componenti del Collegio.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora fissata per la riunione, deve essere inviato ai componenti dell'Organo di Controllo con mezzi che ne assicurino la ricezione - almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 (quarantotto) ore.

Al funzionamento dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, anche in relazione alle riunioni a distanza, nonché le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice civile.

L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i

componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Collegio dei più anziano d'età.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Articolo 20 - Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, oppure per volontà del Fondatore, qualora tale funzione non sia attribuita all'Organo di controllo, la revisione legale sarà affidata ad un Revisore legale dei conti, o ad una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

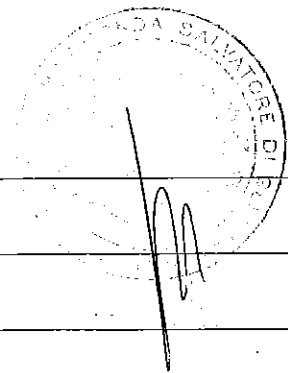
La durata dell'incarico è stabilita al momento della nomina, così come il relativo compenso.

L'incarico può essere confermato nel tempo allo stesso Revisore legale o alla medesima Società di revisione legale.

Articolo 21 - Il Comitato degli Aderenti

Gli enti Aderenti, individuati ai sensi del precedente art. 7, che intendano contribuire alle attività della Fondazione con funzioni propositive e consultive per il Consiglio di Amministrazione, costituiscono il Comitato degli Aderenti.

Il Comitato degli Aderenti propone al Consiglio di Amministrazione idee progettuali, formula pareri non



vincolanti su tematiche ad esso sottoposte e partecipa alla valutazione dei risultati conseguiti attraverso le iniziative realizzate dalla Fondazione.

Il Comitato degli Aderenti è convocato ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la convocazione si rinvia a quanto previsto nello specifico regolamento adottato dalla Fondazione.

Le delibere del Comitato degli Aderenti sono assunte a maggioranza dei presenti.

TITOLO V

MODIFICA STATUTARIA-ESTINZIONE-DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 22 - Modifica dello Statuto

Lo Statuto della Fondazione potrà essere modificato dal Fondatore, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La Fondazione, costituita senza limitazioni di durata, si estingue, con delibera del Fondatore, se lo scopo della stessa sia divenuto impossibile, o se il patrimonio risulti insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dalla normativa applicabile.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo sarà destinato secondo le indicazioni

del Fondatore o, ove non espresse, di quelle del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri Enti del Terzo settore con finalità analoghe. In mancanza, il patrimonio residuo della Fondazione sarà destinato in base alle disposizioni vigenti al tempo della sua devoluzione.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Liquidatore, anche scelto tra i suoi componenti in carica.

TITOLO VI

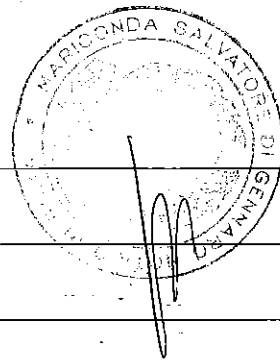
REGOLAMENTI-DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Il Modello Operativo e i regolamenti

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi delle disposizioni necessarie al concreto funzionamento, la Fondazione può adottare un Modello Operativo e/o uno o più regolamenti interni, oltre quello individuato al precedente art. 7, tutti predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, coerenti e compatibili con il presente Statuto, con la normativa applicabile, con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto previsto dal CTS e dai relativi



Decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Disposizione transitoria

Al fine di consentire alla Fondazione di avviare la propria attività ed in attesa di poter procedere alla formazione dell'organo amministrativo secondo quanto stabilito nel precedente art. 14, il primo Consiglio di Amministrazione viene interamente nominato dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione. I Consiglieri così designati rimangono in carica fino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo esercizio.

Ai sensi dei precedenti articoli 16 e 17, la eventuale costituzione del Comitato Esecutivo e/o nomina del Segretario Generale avrà la medesima durata.

F.ti: Alessandro BENETTON

Stefano PORRO, teste

Anna PALANDRANI, teste

Salvatore MARICONDA, Notaio

====

====

IT16A0200802030000060013260

BENEFICIARIO

Nominativo del beneficiario MARICONDA SALVATORE

IBAN o Conto Corrente del beneficiario IT62Q0569603203000010150X15

Nome della banca BANCA POPOLARE DI SONDRIO

BIC / SWIFT POSOIT2106J

DATI DI PAGAMENTO

TRN 1101241850489039

Importo EUR 30000.0

Commissioni EUR 0,00

Importo totale EUR 30.000,00

Data di esecuzione 03/07/2024

Causale Fondo di dotazione costituenda
Unhate Fondazione ETS

ORDINANTE

Nominativo BENETTON ALESSANDRO

IBAN IT16A0200802030000060013260

Si prega di considerare l'ambiente prima della stampa

Copia conforme all'originale, che si rilascia per uso di
parte.

Roma,

Selettore Iuriconde
Notaro

